



PATTO TERRITORIALE SANGRO AVENTINO

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE

**ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e
Finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 25 gennaio 2021, n. 19**

Redazione del Progetto Pilota Sangro Aventino

AVVISO PUBBLICO per la raccolta di **PROGETTI DELLE PMI**

SANGRO AVENTINO SOC.CONS. A R.L.
Sede: Via Nazionale Santa Maria Imbaro
www.sangroaventino.it - mail: patto@sangroaventino.eu - pec: sangroaventino@pec.it

ARTICOLO 1 - PREMESSA.....	3
ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ARTICOLO 3 - OBIETTIVI E FINALITA'	4
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	4
ARTICOLO 5 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	5
ARTICOLO 6 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	8
ARTICOLO 7 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	9
ARTICOLO 8 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE, MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI PROGETTI DA ALLEGARE AL PROGETTO PILOTA. 9	
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	11
ARTICOLO 10 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.....	12
ARTICOLO 11 – MONITORAGGIO ISPEZIONI E CONTROLLI	13
ARTICOLO 12 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI.....	13
ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI GENERALI	13
APPENDICE– Elenco Comuni dell'area del Patto Territoriale.....	15

ARTICOLO 1 - PREMESSA

Il Decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021 individua, in attuazione dell'articolo 28 comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei Patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali demandando ad apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione dei criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei citati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive di soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.

Con Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, ha emanato un decreto direttoriale per la selezione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell'ambito dei Patti territoriali.

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare la lettera d) che definisce lo strumento del "Patto territoriale";
- Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Ministero delle attività produttive del 27 aprile 2006, n. 215, recante il regolamento concernente la "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'area e ai Patti territoriali";
- Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico del Contratto d'area e del soggetto responsabile del Patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320/2000, approvato con decreto direttoriale del 4 aprile 2002 n. 115374;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 16;
- "Regolamento de minimis": il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre

- 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- “Regolamento GBER”: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
 - Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019;
 - Decreto Direttoriale MISE 30 luglio 2021 recante le disposizioni per la selezione di Progetti pilota da parte dei Patti Territoriali ai sensi all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 3 - OBIETTIVI E FINALITA'

Il Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino ha in corso la redazione di un *Progetto pilota* da candidare in risposta al Decreto Direttoriale MISE 30 luglio 2021 il cui ambito tematico individuato è inerente la “*Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile*”.

Gli interventi imprenditoriali e/o pubblici che costituiscono il *Progetto pilota* devono essere selezionati dal Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino in qualità di proponente del Progetto.

La finalità del presente Avviso è raccogliere progetti di PMI sulla ricettività e sui servizi turistici e complementari al turismo, da candidare in risposta al Decreto Direttoriale MISE 30 luglio 2021 aumentando la dotazione dei servizi necessari a rendere maggiormente competitiva la qualità dell'offerta di alloggi e servizi determinando nuove opportunità.

L'Avviso non genera alcun impegno giuridicamente vincolante verso il soggetto beneficiario individuato dalla presente procedura.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda di agevolazione sul presente Avviso, per la realizzazione di interventi imprenditoriali, le PMI con Codice ATECO ricompreso in quelli riportati all'Allegato 2 del presente Avviso che, alla data di presentazione della stessa domanda:

- hanno la sede dell'unità produttiva nell'area Patto i cui Comuni sono riportati in Appendice;
- sono regolarmente costituite ed iscritte come ATTIVE nel Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all'articolo 2, punto 14 del Regolamento ABER e all'articolo 3, punto 5 del Regolamento FIBER;
- nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER, non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si impegnano o non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto della domanda di agevolazione;
- la proprietà o la disponibilità da parte del soggetto richiedente degli immobili e/o dei terreni dove sono realizzati gli investimenti per il periodo di mantenimento dei vincoli di destinazione di cui ai successivi articoli del presente Avviso.

Ogni impresa, in forma singola o appartenente ad una rete di imprese, può presentare una sola domanda pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate. Nel caso in cui risultino più domande presentate dallo stesso soggetto proponente, si considera ricevibile solo l'ultima domanda presentata in ordine di arrivo e considerate irricevibili le domande precedenti.

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione:

- a) progetti di investimento secondo le disposizioni dell'art. 19;
- b) progetti di avviamento secondo le disposizioni dell'art. 20;
- c) progetti di innovazione secondo le disposizioni dell'art. 21,

del Decreto del DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE Del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO del 30 luglio 2021.

Ogni intervento imprenditoriale deve prevedere uno solo dei progetti individuati alle lettere a), b) e c) sopra indicati, pena l'inammissibilità della domanda.

Gli interventi imprenditoriali ammissibili devono essere coerenti e connessi con le finalità e gli obiettivi del *Documento di indirizzo approvato dall'Assemblea dei Soci del Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino* disponibile sul sito internet della Società.

Progetti di investimento

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono:

- la realizzazione di una nuova unità produttiva;
- l'ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.

Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono:

- essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4;
- essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata in uno dei Comuni del Patto Territoriale Sangro Aventino;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- avere una durata non superiore a 32 (trentadue) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi al Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.

Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Detti costi riguardano:

- opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
- macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
- programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:

- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento;
- essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
- nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Con riferimento alle agevolazioni:

- una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

Progetti di avviamento

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 22 del medesimo regolamento, i progetti volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. Tali progetti devono:

- essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del Regolamento GBER, non costituiti da più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 del Regolamento GBER;
- essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata in uno dei Comuni del Patto Territoriale Sangro Aventino;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 4. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- avere una durata non superiore a 32 (trentadue) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi al Soggetto responsabile Patto Territoriale Sangro Aventino. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- non essere inerenti al settore della produzione agricola primaria.

Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:

- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di avviamento;
- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Progetti di innovazione

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del Regolamento GBER e all'articolo 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'innovazione di processo e/o un'innovazione dell'organizzazione. Tali progetti devono:

- essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4;
- essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata in uno dei Comuni del Patto Territoriale Sangro Aventino;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui

all'articolo 4. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

- avere una durata non superiore a 32 (trentadue) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi al Soggetto responsabile Patto Territoriale Sangro Aventino. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- non essere inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- le spese di personale;
- i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:

- essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto innovazione;
- essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

ARTICOLO 6 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

Per la realizzazione del progetto oggetto dell'agevolazione è assegnato un contributo:

- nella misura massima del 60% dei costi ammissibili, fino al limite massimo di 200.000 euro, per i progetti di investimento e di avviamento;
- nella misura massima del 75% dei costi ammissibili, fino al limite massimo di 200.000 euro, per i progetti di innovazione.

L'importo delle agevolazioni, ai sensi della regola del «de minimis», deve rispettare le seguenti soglie:

- minimo d'investimento previsto 120.000,00 euro;
- massimo di contributo concedibile 200.000,00 euro.

Nel caso di reti di imprese, le soglie di cui sopra valgono per le singole imprese partecipanti.

ARTICOLO 7 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di agevolazione presentata in risposta al presente Avviso deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato 1.

I documenti da presentare in allegato alla domanda sono i seguenti:

- a) studio di fattibilità tecnico economica finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta;
- b) analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria dell'intervento;
- c) previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dell'intervento;
- d) dichiarazione de minimis (Allegato 3);
- e) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale della ditta proponente.

La domanda, debitamente sottoscritta nelle modalità previste dalla legge, unitamente a tutta la documentazione prevista dal presente Avviso, **dovrà pervenire via pec all'indirizzo sangroaventino@pec.it entro e non oltre le ore 16.00 del 07 gennaio 2022. Saranno considerate irricevibili le domande che perverranno oltre tale termine. La documentazione dell'Avviso è disponibile sul sito www.sangroaventino.it.**

Il Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi della pec o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'oggetto della pec deve contenere la seguente dicitura: **“Domanda di agevolazione a valere sull'Avviso per la raccolta di progetti di PMI”**.

Sino a 10 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno, gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino chiarimenti procedurali e documentali esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: sangroaventino@pec.it

Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito del Patto Territoriale Sangro Aventino, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ).

Il Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.

ARTICOLO 8 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE, MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI PROGETTI DA ALLEGARE AL PROGETTO PILOTA.

Presenza in carico e ricevibilità

Alla valutazione delle domande provvede, per tutte le fasi in cui essa si articola (ricevibilità, ammissibilità, merito) il Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, di cui al precedente art. 7, il Responsabile del Procedimento procederà alla presa in carico delle domande presentate e alla valutazione di **ricevibilità** volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante l'esame della:

- Presentazione entro i termini;
- Presenza della Domanda firmata dal rappresentante legale;
- Documentazione di cui al precedente art. 7.

Sono dichiarate **irricevibili** in via definitiva, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:

- presentate oltre i termini stabiliti;
- prive dei documenti richiesti di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente art. 7.

Il Responsabile del procedimento conclude la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili. In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. L'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al soggetto proponente mediante PEC.

Ammissibilità e attribuzione dei punteggi

Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di **ammissibilità** a cura del Soggetto responsabile Patto Territoriale Sangro Aventino tramite istruttori nominati dal Responsabile unico del Procedimento. La valutazione di ammissibilità consiste nella verifica:

- del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità;
- della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con le finalità;
- della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dall'Avviso;
- del rispetto dei requisiti minimi, di limiti e divieti fissati dall'Avviso.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del procedimento (soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.). Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Responsabile del procedimento assegna un termine decadenziale di 5 giorni consecutivi per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. Nel caso in cui la documentazione presentata, decorso il termine a ciò fissato, risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista, la domanda è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.

Una volta conclusa l'ammissibilità, si procede all'attribuzione dei punteggi in base ai seguenti criteri.

	Criterio	Punteggio
A)	PMI che aderisce o si impegna ad aderire alla Sangro Aventino Card.	10
B)	Progetto che prevede investimenti a supporto della mobilità lenta sostenibile.	10
C)	Ricadute occupazionali in termini di nuove U.L.A. create (5 punti ogni nuova U.L.A. fino ad un massimo di 15 punti).	15
D)	PMI che aderisce o si impegna ad aderire alla rete del turismo attivo e sostenibile e/o alla rete regionale "Abruzzo bike friendly".	5
E)	PMI che aderisce a una rete d'impresa ai sensi della normativa vigente in materia.	10
F)	Proposte d'intervento presentate da giovani la cui età non sia superiore a 35 anni o da società la cui maggioranza delle quote sia in possesso di giovani con età non superiore a 35 anni.	10
G)	Localizzazione dell'attività vicino a siti (nel raggio max di 15 Km) che possono essere oggetto di intervento individuati nel <i>Documento di indirizzo approvato dall'Assemblea dei Soci del Soggetto responsabile del Patto Territoriale</i>	5

	<i>Sangro Aventino</i>	
H)	Intervento che prevede l'utilizzo di tecnologie innovative, processi innovativi, modalità e prodotti innovativi (per ogni attività vengono attribuiti 5 punti fino ad un massimo di 15).	15
I)	Progetto di Innovazione ai sensi della lettera c) dell'art. 5 dell'Avviso.	20
Totale Massimo		100

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dall'istruttore incaricato.

Formazione, definizione e approvazione della graduatoria

Gli interventi ritenuti ammissibili e valutati attribuendo i criteri di cui sopra formeranno la graduatoria.

La domanda viene ammessa come allegato al Progetto pilota, di cui all'art. 3 del presente Avviso, secondo l'ordine di graduatoria. Il punteggio massimo è 100.

A parità di punteggio sarà prioritario il Progetto che acquisisce il punteggio del criterio di cui alla lettera A), poi C), poi E) e poi H).

Il Responsabile del procedimento, a seguito degli esiti istruttori, approva con proprio provvedimento **l'elenco dei progetti che saranno allegati al Progetto pilota**, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza della disponibilità dei fondi) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate inammissibili;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate irricevibili.

L'atto verrà pubblicato sul sito del Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino e notificato a coloro che hanno presentato domanda.

L'elenco dei progetti non origina nessun obbligo né vincolo giuridico da parte del Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino nei confronti delle PMI che hanno presentato domanda sul presente Avviso.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- a) ultimare gli interventi entro il termine 32 mesi dal Provvedimento di concessione del Ministero al Soggetto responsabile Patto Territoriale Sangro Aventino;
- b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero;
- c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero;
- d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;

- e) comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa;
- f) comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
- g) comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 11. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa;
- h) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

ARTICOLO 10 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Per gli interventi ammessi le agevolazioni concesse sono rese disponibili da Cassa Depositi e Prestiti ai soggetti beneficiari con le seguenti modalità:

- una prima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa che può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a beneficio del soggetto responsabile, per un valore pari all'anticipazione concessa;
- quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti, previo invio da parte del soggetto responsabile della positiva verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
- erogazione dell'ultima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa, previo invio da parte del Ministero, tramite il soggetto responsabile, della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato (di seguito "Provvedimento Definitivo"), emanato dal soggetto responsabile stesso.

Le richieste di erogazione di quota annuale e di ultimo rateo devono essere corredate della seguente documentazione e inviate a CDP dal soggetto responsabile:

- a) relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- c) eventuali certificazioni;
- d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b);
- e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

La documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere inviata

telematicamente al soggetto responsabile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dell'intervento imprenditoriale. Sarà facoltà del soggetto responsabile richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

ARTICOLO 11 – MONITORAGGIO ISPEZIONI E CONTROLLI

In ogni fase del procedimento il Ministero e i soggetti responsabili possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui singoli interventi agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonché l'attuazione degli stessi.

ARTICOLO 12 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari sono revocate dai soggetti responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
- c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
- d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 9;
- e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini di cui all'articolo 5. La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
- f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 11 per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- g) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 11;
- h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile della presente procedura è il Dott. Raffaele Trivilino.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte del Patto Territoriale Sangro Aventino, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dello stesso Patto.

Tutti i documenti che riguardano il presente Avviso sono disponibili sul sito istituzionale del Soggetto responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino.

Tutela della privacy - Regolamento UE 2016/679. Si informano i richiedenti che, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), i dati personali ed istituzionali indicati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e scopi istituzionali.

Il titolare del trattamento è la Soc. Cons. Sangro Aventino arl, in persona del Presidente, con sede legale in Via Nazionale snc, Santa Maria Imbaro (Ch).

Considerato che i dati personali trattati dal Patto Territoriale Sangro Aventino saranno solo quelli di coloro che faranno domanda: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (lex specialis), da considerarsi quale fondamento

giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Il Patto Territoriale Sangro Aventino, in esecuzione del Progetto pilota di cui all'art. 3, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente Avviso e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero Sviluppo Economico, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cosiddetta minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dell'Avviso, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). Il Patto Territoriale Sangro Aventino si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale.

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei responsabili che effettueranno l'istruttoria delle domande. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche ad altri soggetti terzi, ai quali il Patto Territoriale Sangro Aventino affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi.

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di agevolazione.

Avverso tale procedura è possibile può essere proposto ricorso presso l'organo giurisdizionale competente nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative vigenti in materia.

APPENDICE– Elenco Comuni dell'area del Patto Territoriale

- 1 Alfedena
- 2 Altino
- 3 Archi
- 4 Ateleta
- 5 Atessa
- 6 Barrea
- 7 Bomba
- 8 Borrello
- 9 Casoli
- 10 Castel di Sangro
- 11 Castel Frentano
- 12 Civitaluparella
- 13 Civitella Alfedena
- 14 Civitella Messer Raimondo
- 15 Colledimacine
- 16 Colledimezzo
- 17 Fallo
- 18 Fara S. Martino
- 19 Fossacesia
- 20 Frisa
- 21 Gamberale
- 22 Gessopalena
- 23 Lama dei Peligni
- 24 Lanciano
- 25 Lettopalena
- 26 Montebello sul Sangro
- 27 Monteferrante
- 28 Montelapiano
- 29 Montenerodomo
- 30 Mozzagrogna
- 31 Opi
- 32 Paglieta
- 33 Palena
- 34 Palombaro
- 35 Pennadomo
- 36 Perano
- 37 Pescasseroli
- 38 Pescocostanzo
- 39 Pietraferrazzana
- 40 Pizzoferrato
- 41 Quadri
- 42 Rivisondoli
- 43 Rocca Pia
- 44 Rocca S. Giovanni
- 45 Roccaraso
- 46 Roccascalegna
- 47 Roio del Sangro

- 48 Rosello
- 49 S. Vito Chietino
- 50 Santa Maria Imbaro
- 51 Sant'Eusanio del Sangro
- 52 Scontrone
- 53 Taranta Peligna
- 54 Torino di Sangro
- 55 Tornareccio
- 56 Torricella Peligna
- 57 Treglio
- 58 Villa S. Maria
- 59 Villetta Barrea

Allegato 1 – Domanda di agevolazione
Allegato 2 – Codici Ateco attività ammissibili
Allegato 3 – Dichiarazione de minimis